

Trento, 3 marzo 2022

Pregiatissima Presidente dell'Unione Triveneta degli Avvocati  
[unione@pec.avvocatitriveneto.it](mailto:unione@pec.avvocatitriveneto.it)

Pregiatissimo Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Trento  
[consiglio@pectrentoavvocati.it](mailto:consiglio@pectrentoavvocati.it)

Pregiatissimo Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Bolzano  
[ordineavvocati.bz@pec.it](mailto:ordineavvocati.bz@pec.it)

Pregiatissima Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Rovereto  
[ord.rovereto@cert.legalmail.it](mailto:ord.rovereto@cert.legalmail.it)

e p.c. preg.ma Vice Presidente del C.N.F. avv. Patrizia Corona  
[avvpatriziacorona@recapitopec.it](mailto:avvpatriziacorona@recapitopec.it)

Trasmissione a mezzo pec a tutti i firmatari della c.d. lettera aperta dell'11 febbraio 2022

**OGGETTO: richiesta di rettifica – lettera aperta sulle misure covid**

In riferimento alla c.d. lettera aperta dell'11 febbraio 2022, che allego alla presente, avente ad oggetto le misure di accesso ai Tribunali con Green Pass rinforzato, a firma di alcuni Colleghi dei Fori di Trento – Rovereto - Bolzano, ho letto con enorme stupore che tra i firmatari vi sarebbe l'avv. Luca Zeni del Foro di Rovereto.

Ho dunque svolto una ricerca presso l'Albo degli Avvocati di Rovereto ma non risulta alcun mio omonimo.

Il sottoscritto, pertanto, risulta essere l'unico "avvocato Luca Zeni" presente in Regione, peraltro iscritto all'Ordine degli Avvocati di Trento e non di Rovereto.

Desidero precisare:

- che nessuno mi ha mai chiesto di condividere la lettera di cui all'oggetto;
- che mai ho firmato tale lettera, della quale non condivido il contenuto nemmeno lontanamente;
- che ho in più occasioni manifestato pubblicamente condivisione per ogni provvedimento che favorisca le vaccinazioni contro il covid, anche nel ruolo da me ricoperto di Consigliere della Provincia Autonoma di Trento;
- che la mia posizione è in linea con la risposta alla lettera da parte dei Presidenti degli Ordini interessati.

**AVV. GLORIA VALENTINI – AVV. LUCA ZENI**


38122 Trento, Via Galilei n. 27  
tel. 0461.985112 - fax 0461.266776

---

Chiedo pertanto, con fermezza, che il mio nome venga eliminato quale firmatario del documento in oggetto e che ne venga data pronta notizia a tutti i destinatari dello stesso.

Diversamente mi riserverò di tutelare i miei interessi nelle sedi opportune.

Distinti saluti

  
Avv. Luca Zeni

**Inviato:** sabato 12 febbraio 2022 10:06

**A:** [unione@pec.avvocatitrivene.it](mailto:unione@pec.avvocatitrivene.it); [consiglio@pectrentoavvocati.it](mailto:consiglio@pectrentoavvocati.it); [ordineavvocati.bz@pec.it](mailto:ordineavvocati.bz@pec.it); [ord.rovereto@cert.legalmail.it](mailto:ord.rovereto@cert.legalmail.it)

**Cc:** [avvpatriziacorona@recapitopec.it](mailto:avvpatriziacorona@recapitopec.it)

**Oggetto:** LETTERA APERTA INDIRIZZATA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AVVOCATURA DI RIFERIMENTO PER LA REGIONE TAA

Pregiatissima Presidente dell'Unione Triveneta degli Avvocati  
[unione@pec.avvocatitrivene.it](mailto:unione@pec.avvocatitrivene.it)

Pregiatissimo Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Trento  
[consiglio@pectrentoavvocati.it](mailto:consiglio@pectrentoavvocati.it)

Pregiatissimo Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Bolzano  
[ordineavvocati.bz@pec.it](mailto:ordineavvocati.bz@pec.it)

Pregiatissima Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Rovereto  
[ord.rovereto@cert.legalmail.it](mailto:ord.rovereto@cert.legalmail.it)

e p.c. preg.ma Vice Presidente del C.N.F. avv. Patrizia Corona  
[avvpatriziacorona@recapitopec.it](mailto:avvpatriziacorona@recapitopec.it)

Egredi colleghi e colleghe,

leggiamo la nota dd. 28.01.22 a firma del Procuratore Generale Giovanni Iarda e della Presidente della Corte Gloria Servetti in ordine, fra le altre cose, all'accesso dei difensori over 50 agli uffici giudiziari a far data dal 15.02.22, accesso che viene condizionato all'esibizione del cd. *green pass* rafforzato.

Ciò è senz'altro frutto della pedissequa applicazione della recente circolare del Ministero di Giustizia con oggetto "decreto legge 7 gennaio 2022 n. 1 - Misure organizzative".

Si pone però alla Vs attenzione quanto ben evidenziato nella nota dd. 27.01.22 prot. 2022/00180 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia (che si allega alla presente) e cioè che la circolare del Ministero sopra menzionata solleva non poche perplessità sia in ordine al fatto che interpreta, *in peius*, il D.L. 1/22 senza esplicitare il percorso logico-giuridico interpretativo seguito, sia in ordine al fatto che ben non si comprende su che base giuridica una mera circolare possa aggravare delle misure stabilite da una norma emergenziale che in nessun passaggio menziona detta limitazione, sia in ordine al fatto che detta interpretazione costituisce un'inaccettabile violazione del diritto costituzionale di difesa. In poche parole il contenuto di detta circolare nonché della nota delle figure apicali della Corte d'Appello dd. 28.01.22 menzionata, appare illegittima e priva di giuridico fondamento.

In attesa di una presa di posizione **ferma, immediata** ed **ufficiale** degli organismi istituzionali dell'avvocatura di cui in intestazione, gli avvocati che sottoscrivono la presente si riservano ogni iniziativa utile a tutela della dignità e dell'indipendenza della professione e dei diritti dei cittadini.

Trento - Bolzano - Rovereto, lì 11 febbraio 2021

## Elenco firmatari

### **FORO DI TRENTO**

Nicola Degaudenz  
Marialorenza de Finis  
Paola Salvadori  
Elisabetta Finazzer  
Stefano Galli  
Alessandra Margoni  
Angela Ruatti  
Annelise Filz  
Lorenzo de Guelmi  
Rosa Michela Rizzi  
Remo Libardi  
Viviana Clementel  
Manuela de Pellegrini  
Cristian Pedot  
Maristella Paiar  
Gabriele Taddei  
Sara Graziadei  
Alex Segata  
Mario Giuliano  
Sonja Venturi  
Nicola Giuliano  
Nadia Tomazzolli  
Giuseppe Benanti  
Paolo Chiariello  
Sonia Guglielminetti  
Elisabetta Valentini  
Matteo Picetti  
Anna Grazia Sglavo  
Roberta Pedrotti  
Alberto Fazio  
Andrea Iob

### **FORO DI ROVERETO**

Claudia de Scolari Bonatti  
Cinzia Zampiccoli  
Ilaria Deflorian  
Arianna Fiorio  
Doris Tomasini  
Barbara Lorenzi  
Sofia Delaiti  
Lara Marcabruni  
Cinzia Marsili  
Sabrina Lucia Ferrario  
Andrea Tabarelli de Fatis  
Barbara Bisoffi  
Massimiliano Guidi  
Filippo Bettini  
Chiara Nicoletti

Giampiero Dalri  
Barbara Zampiero  
Cinzia Sassi  
Alberta Francescotti  
Nicola Canestrini  
Volfango Chiocchetti  
Luca Zeni  
Claudio Malfer

***FORO DI BOLZANO***

Vito Apuzzo  
Daniel Thoma  
Stefano Fassa  
Francesco Dagostin  
Giulia Servadio  
Mark Antonio De Giuseppe

**COLLEGHI DI ALTRI FORI CHE LAVORANO SUL NOSTRO TERRITORIO**

Luigi Campone  
Gerardo Gaiatto  
Paola Severino  
Antonella Friso  
Chiara Pernechele

**Preg.mo Sig. Ministro della Giustizia  
Preg.mo Sig. Presidente Corte Appello di Bologna  
Preg.mo Sig. Procuratore Generale della Repubblica di Bologna  
Preg.mo Sig. Presidente del Tribunale dei Minori di Bologna  
Preg.mo Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna  
Preg.mo Sig. Presidente del Tribunale di Reggio Emilia  
Preg.mo Sig. Procuratore della Repubblica di Reggio Emilia  
Preg.mo Sig. Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Bologna  
Preg.mo Sig. Magistrato di Sorveglianza di Reggio Emilia**

**E p. c. Consiglio Nazionale Forense**

**Pregiatissimo Sig. Ministro e Dirigenti degli intestati Uffici Giudiziari,**

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia si è interrogato a lungo sull'interpretazione che alcune recenti circolari del Ministero della Giustizia e di molti uffici giudiziari hanno espresso in merito ai contenuti ed all'applicazione del D.L. n. 1 del 7 Gennaio 2022.

Ciò che ha destato perplessità è la dichiarata estensione, a partire dal 15 febbraio 2022, dell'obbligo di possesso e di esibizione del così detto green pass vaccinale per i difensori ultracinquantenni che accedono agli uffici giudiziari.

Tale determinazione viene espressa nelle circolari, senza esplicitare il percorso logico giuridico interpretativo seguito, ditalchè in questa sede si può solamente ipotizzare il percorso ermeneutico che ha guidato le disposizioni de quibus, al fine di valutarne la correttezza.

All'origine dell'analisi è il D.L. n. 1/2022, che all'art. 3, comma 1, lett. b) dispone:

b) all'articolo 9-sexies:

1) al comma 4, dopo le parole: «e ai giudici popolari» sono aggiunte le seguenti: «nonchè ai difensori, ai consulenti, ai periti e agli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia»; .....

Occorre quindi ricostruire il dettato del citato art. 9-sexies del D.L. n. 52/2021 (modificato dalla successiva Legge di conversione n. 87/2021), alla luce delle integrazioni disposte dal DL n. 1/2022.

Art. 9-sexies

(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da parte dei magistrati negli uffici giudiziari)

*"1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al ((31 marzo 2022)), termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari nonché i componenti delle commissioni tributarie non possono accedere agli uffici giudiziari ove svolgono la loro attività lavorativa se non possiedono e, su richiesta, non esibiscono la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.*

.....

*4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 6 e, in quanto compatibili, quelle di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche al magistrato onorario e ai giudici popolari, nonchè ai difensori, ai consulenti, ai periti e agli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia.*

.....".

Si deduce che l'estensione dell'obbligo di green pass agli avvocati è stato operato con un rinvio a quanto l'art. 9-sexies, comma 1, disponeva in origine solo per i magistrati, i quali, già dal 15 ottobre

2021, e fino al termine dello stato di emergenza, “non possono accedere agli uffici giudiziari ove svolgono la loro attività lavorativa se non possiedono e, su richiesta, non esibiscono la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2”.

Fin qui nulla può far pensare che il legislatore abbia inteso estendere – dal 15.02.2022 – l’obbligo di possesso e di esibizione del c.d. green pass rafforzato-vaccinale ai difensori ultracinquantenni che accedono agli uffici giudiziari.

Ci si è domandati, allora, in che modo sia stato possibile pervenire a siffatta conclusione.

L’ipotesi più probabile è che il ragionamento implicito delle predette circolari sia stato il seguente:

- L’art. 4-quater, comma 1, del D.L. n. 44/2021 (inserito con l’art. 1, comma 1, del D.L. n. 1/2022) introduce l’obbligo vaccinale anti Covid-19 per i cittadini ultracinquantenni:

*“1. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 15 giugno 2022, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, di cui all'articolo 3-ter, si applica ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini stranieri di cui agli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4, 4-bis e 4-ter”.*

L’art. 4-quinquies del D.L. n. 44/2021 (inserito con l’art. 1, comma 1, del D.L. n. 1/2022) prevede che:

*“1. A decorrere dal 15 febbraio 2022, i soggetti di cui agli articoli 9-quinquies, commi 1 e 2, 9-sexies, commi 1 e 4, e 9-septies, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, ai quali si applica l'obbligo vaccinale di cui all'articolo 4-quater, per l'accesso ai luoghi di lavoro nell'ambito del territorio nazionale, devono possedere e sono tenuti a esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021”.*

- E’ estesa anche ai difensori ultracinquantenni la prescrizione che vieta ai magistrati over 50 l’accesso “ai luoghi di lavoro”.

Tale estensione, tuttavia, desta due importanti perplessità:

- è stata operata senza considerare che l’art. 9-sexies, D.L. n. 52/2021 è rubricato “Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da parte dei magistrati negli uffici giudiziari” e che definire gli uffici giudiziari come “luogo di lavoro degli avvocati” appare forzato;
- si pone in insanabile contrasto con l’art. 14 delle preleggi, che vietano di fare applicazione delle leggi eccezionali (e tutte le disposizioni di cui stiamo trattando lo sono, per espressa definizione del legislatore stesso) oltre i casi e i tempi in esse considerati.

Questo Consiglio dell’Ordine, a fronte di disposizioni che potrebbero comprimere in misura rilevante il diritto costituzionale di difesa, chiede che le S.V. vogliano procedere a un riesame delle disposizioni emanate nelle rispettive circolari e a un chiarimento, anche alla luce del percorso di analisi logico giuridica sopra proposto.

Grati per l’attenzione, salutiamo distintamente.

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia

